



Ricerca » Cass. civ. Sez. I, 14 ... » Cass. civ. Sez. I, ...

Aggiungi all'archivio

## » Cassazione Civile

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2010, n. 20508

Cass. civ. Sez. I, 14-12-2000, n. 15778

Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-05-2010, n. 10855

Cass. civ. Sez. I, 18-08-1994, n. 7437

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 28-10-2009, n. 22755

## Documento

## Risultati

FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE) - VENDITA  
Cass. civ. Sez. I, 14-12-2000, n. 15778**FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE)****VENDITA****Fatto      Diritto      P.Q.M.**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -

Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -

Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -

Dott. Salvatore SALVAGO - Rel. Consigliere -

Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

SAMPERISI LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO RENIERI 32, presso l'avvocato FAMIANI S., rappresentato e difeso dagli avvocati GAZZARA GIACOMO e PALAZZO ROBERTO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

**CONTRO**

RONSISVALLE o RONSIVALLE GIUSEPPA, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO CATANZARO LOMBARDO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 59/99 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 16/02/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2000 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Palazzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **Svolgimento del processo**

Il Tribunale di Messina, con sentenza del 14 maggio 1997, dichiarò il diritto di proprietà di Giuseppa Ronsisvalle, quale coniuge in regime di comunione legale dei beni, della metà indivisa di un appartamento sito nella via Olimpia n. 9 di Messina, pal. B e dei locali accessori, acquistati dal marito Luigi Sampieri in costanza di matrimonio con atto di assegnazione di alloggio di cooperativa del Notar Francesco Vita di Messina in data 10 luglio 1989, regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei R.I.

L'impugnazione del Samperisi il quale sosteneva che il corrispettivo della vendita era stato pagato dal padre, Nicolò Samperisi, sia con riguardo all'importo complessivo di L. 10.916.666 già versato alla cooperativa al momento dell'atto di compravendita, sia con riguardo alle successive rate di mutuo che egli si era accollato per l'ammontare complessivo di L. 80 milioni, è stata respinta dalla Corte di appello di Messina, la quale con sentenza del 16 febbraio 1999, ha osservato: a) che nel caso non poteva ritenersi realizzata alcuna donazione indiretta, in quanto dall'atto pubblico di assegnazione e trasferimento degli immobili, solo il minor importo di L. 10.916.666 si assumeva corrisposto da Nicolò Samperisi mediante il pagamento delle quote sociali, mentre la restante parte avrebbe dovuto essere pagata mediante l'accordo del mutuo da parte di Luigi Samperisi; b) che i versamenti effettuati da Nicolò Samperisi, tramite assegni circolari, note di addebito ed altro, per un importo complessivo di oltre 24 milioni, pur a favore della cooperativa "Astra", avevano tutti data anteriore a quella di stipula dell'atto di trasferimento e non potevano, quindi, che riferirsi ad altre operazioni; c) che la prova orale offerta doveva considerarsi inammissibile perché relativa a fatti già provati documentalmente (capo a), ovvero esclusi come per i versamenti del predetto Nicolò Samperisi (capo b), non riconducibili all'acquisto dell'immobile in questione anche perché le rate di mutuo avrebbero dovuto essere dirette alla sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia e non alla cooperativa "Astra".

Per la cassazione di questa sentenza Luigi Samperisi ha proposto ricorso per due motivi, illustrati anche con memoria; cui resiste la Ronsisvalle con controricorso.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo del ricorso, Luigi Samperisi, denunciando violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non raggiunta la prova dell'intero pagamento dell'immobile assegnatogli dalla cooperativa, da parte del padre, senza considerare che

tal prova era stata da lui fornita mediante la produzione nell'udienza del 6 giugno 1994 davanti al Tribunale di Messina, della quale si dava atto nel relativo verbale, di tutte le ricevute delle rate del mutuo a tal fine contratto, che risultavano interamente versate da Nicolò Samperisi e che i giudici di merito avevano, invece, ignorato del tutto.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale di Messina, dopo aver premesso che in dottrina ed in giurisprudenza era tuttora controversa l'interpretazione *dell'art. 179 cod. civ.* secondo cui fra i beni acquistati successivamente al matrimonio da uno dei coniugi ed esclusi dalla comunione, dovessero comprendersi anche quelli provenienti da donazione indiretta, ha comunque escluso che nel caso un tal negozio fosse configurabile perché al momento della stipula dell'atto 10 luglio 1989 del notar Vita, di assegnazione dell'appartamento al ricorrente, soltanto il minore importo di L. 10.916.666 del corrispettivo dell'assegnazione pattuito complessivamente in L. 80 milioni era stato corrisposto mediante il pagamento delle quote sociali che si assumevano versate da Nicolò Samperisi; mentre il restante prezzo doveva venir corrisposto dal figlio mediante accolto del mutuo in relazione al quale nessun obbligo giuridico aveva assunto il presunto donante.

L'impugnazione di Luigi Samperisi è stata respinta dalla Corte di appello, che pur non ha mostrato di dubitare della possibilità di ricomprendere la donazione indiretta nella previsione dell'*art. 179 lett. b*, proprio perché tale donazione non risultava provata dal regolamento negoziale contenuto nell'atto pubblico di trasferimento dell'immobile rogato dal Notar Vita, in quanto: 1) i diversi versamenti effettuati dal Samperisi Nicolò in favore della cooperativa Astra per un ammontare complessivo di L. 17.500.000 non erano collegabili, difettando qualsiasi prova al riguardo, all'acquisto dell'appartamento del figlio: e, comunque, recavano tutti data anteriore a quella dell'atto di assegnazione dell'immobile e di accolto del mutuo da parte del ricorrente; cui non erano, dunque, riferibili; 2) il contratto di vendita ed assegnazione del 1989, dava, invece, atto che quest'ultimo aveva versato alla cooperativa l'importo complessivo di L. 10.916.666, per cui soltanto tale minor prezzo poteva presumersi corrisposto da Nicolò Samperisi; 3) lo stesso atto pubblico, prevedeva, poi che il restante maggior prezzo doveva essere versato dal ricorrente (e non dal padre) mediante accolto della quota di mutuo di pertinenza dell'immobile, acceso dalla cooperativa presso la sezione di credito fondiario del banco di Sicilia: perciò escludendo documentalmente la prospettata donazione indiretta.

Ma, così argomentando, i giudici di appello sono incorsi in una palese contraddizione per avere dapprima ritenuto ammissibile la configurabilità di una donazione indiretta in merito alla provenienza dei beni inclusi *dall'art. 179 cod. civ.* tra quelli "personalii" dei coniugi e non assoggettati al regime di comunione legale, per poi negarla di fatto dato che hanno considerato esclusivamente il regolamento dei rapporti negoziali stabilito nell'atto pubblico del notar Vita del 1989, riguardante soltanto il negozio - mezzo e di cui erano assolutamente pacifiche tra le parti sia la natura di atto di assegnazione e di vendita dell'appartamento al ricorrente, sia la estraneità alla stipula di esso di Nicolò Samperisi, nonché di conseguenza, l'assunzione da parte di quest'ultimo di obbligazione alcuna: e così svilendo del tutto lo stesso procedimento negoziale per mezzo del quale si attua lo scopo di liberalità, senza neppure dar conto della (im) possibilità che essa risultasse dagli atti diversi dal contratto di vendita indicati dal ricorrente.

La donazione indiretta (alla quale fa riferimento *l'art. 809 cod. civ.*), infatti, a differenza del negozio indiretto, che si presenta come un unico negozio volto al conseguimento di un risultato ulteriore, che non è normale o tipico, consiste in un complesso procedimento mediante il

quale, per mezzo di atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., ciascuno dei quali produce l'effetto diretto ad esso connaturato, per spirito di liberalità viene (in modo indiretto) arricchito un soggetto (Cass. 1257/1994, 4986/1991): essa, cioè, si concreta nell'elargizione di una liberalità attuata, anziché (\*) con il negozio tipico dell'art. 769 citato, mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio ed in collegamento con altro negozio, l'arricchimento "animo donandi" del destinatario della liberalità medesima (cfr. Cass. 5410/1989 e la fondamentale sez. un. 9282/1992).

Per cui, per negare la ricorrenza di una donazione indiretta nell'ipotesi prevista dall'art. 179 lett. b) c.c. nessun argomento decisivo può trarsi dalla disciplina del contratto di vendita, che rappresenta il negozio - mezzo, produttivo dei suoi effetti normali, rispetto al c.d. negozio - fine: ma diviene decisiva la prova della sussistenza di quest'ultimo posto che la donazione indiretta altro non è che la risultante della combinazione di tali negozi; e quindi, l'esame del giudice di merito deve avere ad oggetto non solo l'acquisto immobiliare, peraltro già provato con la produzione dell'atto pubblico, ma anche e soprattutto le circostanze di fatto attraverso le quali il coniuge ha inteso dimostrare la sussistenza di uno degli elementi della donazione indiretta dell'immobile stesso, da lui ricevuta.

D'altra parte, questa Corte ha ripetutamente affermato che, si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione.

Nel caso infatti in cui il denaro è dato "al precipuo scopo dell'acquisto immobiliare e, quindi, o pagato direttamente all'alienante dal genitore stesso, presente alla stipulazione intercorsa tra acquirente e venditore dell'immobile, o pagato dal figlio dopo averlo ricevuto dal padre in esecuzione del complesso procedimento che il donante ha inteso adottare per ottenere il risultato della liberalità, con o senza la stipulazione in proprio nome di un contratto preliminare con il proprietario dell'immobile", ... il "collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio" porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.

Non è esatto, pertanto, che la donazione indiretta dell'immobile deve necessariamente articolarsi in attività tipiche da parte del donante (pagamento diretto del prezzo all'alienante, presenza alla stipula ed accolto del mutuo, assunzione dell'obbligo di rivalere il figlio di quanto avrebbe pagato), come hanno sostanzialmente ritenuto entrambi i giudici di merito, osservando che il solo ricorrente si era accollato il mutuo contratto dalla cooperativa per il pagamento della maggior parte del prezzo di acquisto dell'immobile, essendo necessario (ma al tempo stesso sufficiente) che venga provato il collegamento tra elargizione del denaro e acquisto e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto stesso.

Ebbene, proprio questa prova era stata offerta dal ricorrente sia con riguardo ai versamenti compiuti direttamente dal padre alla cooperativa in epoca antecedente all'atto del notar Vita del 1989, che perciò non tendevano affatto a dimostrare la cessione e/o la donazione al figlio della quota societaria già di pertinenza di costui, sia soprattutto, per quel che interessa, con riguardo ai pagamenti da parte del genitore, di tutte indistintamente le rate di mutuo, necessariamente successive all'atto di assegnazione e di accolto, più volte menzionato, che il Samperisi ha nuovamente invocato nell'atto di appello per dimostrare documentalmente

la liberalità ricevuta e la cui avvenuta produzione nel citato verbale di udienza del 6 giugno 1994, la controparte non ha mai contestato.

Laddove anche la sentenza impugnata ha ignorato del tutto tale documentazione perché successiva al regolamento patrimoniale del contratto di compravendita e, quindi, considerata non rilevante in conseguenza dell'avvenuto accolto del mutuo in tale atto da parte del solo Luigi Samperisi: così incorrendo nelle violazioni di legge e nelle carenze motivazionali da quest'ultimo denunciate.

Per porvi rimedio la Ronsisvalle nel controricorso ha riproposto l'assunto che l'istituto della donazione indiretta svoga (\*) la sua efficacia nell'area del diritto successorio e non anche in relazione ai beni indicati *dall'art. 179 cod. civ.*, insistendo al riguardo in argomentazioni già disattese dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. 5310/1998; 4680/1998; 11327/97; 4231/1997), secondo la quale, invece, il bene acquistato da uno solo dei coniugi in regime di comunione dei beni, con denaro di un terzo, è oggetto di donazione indiretta, e non rientra nella comunione legale; per cui è qui sufficiente riassumerne le considerazioni fondamentali: a) la formulazione letterale della norma che fa riferimento agli "atti di liberalità", quegli stessi cioè fra i quali *l'art. 809 cod. civ.*

comprende le donazioni diverse da quelle di cui all'art. 769, assoggettandoli sotto diversi profili alla disciplina di queste ultime; b) la precisazione conclusiva della norma che, in mancanza di espressa dichiarazione del donante (al pari di quella del testatore), circa l'attribuzione alla comunione legale il bene, l'inclusione di questo tra quelli personali trova fondamento nel rispetto della volontà dello stesso disponente e nel carattere strettamente personale dell'attribuzione fatta ad uno solo dei coniugi; la quale conferma, sotto il profilo letterale, che l'eccezione prevista nella parte finale della norma si riferisce all'"atto di liberalità", ossia a concetto più ampio di quello di donazione in senso stretto, onde sarebbe illogico ritenere che all'eccezione sia attribuito un ambito di applicazione più ampio di quello della regola; c) l'insussistenza di precise ragioni, anche d'ordine sistematico, che eventualmente possano giustificare l'esclusione della donazione indiretta (o, meglio, del bene oggetto di essa) dall'ambito della norma medesima: e ciò anche con riguardo al fatto che la fattispecie acquisitiva è regolata dalle norme vigenti per il negozio utilizzato (ossia la vendita): in quanto *dall'art. 809 cod. civ.* può sicuramente desumersi che per la validità della donazione indiretta non è necessaria la forma dell'atto pubblico, voluta *dall'art. 782 c.c.* per la donazione, essendo sufficiente l'osservanza di quella richiesta per l'atto da cui la donazione indiretta risulta (tra le altre, Cass. 3499/1999; 1214/1997 e 13630/1992); d) la "ratio" della disciplina della comunione sia quella di rendere comuni i beni alla cui acquisizione entrambi i coniugi abbiano contribuito, onde sarebbe iniquo (e, va precisato, contrario allo stesso principio informatore della comunione legale) ricomprendervi le liberalità a favore di uno solo dei coniugi, trattandosi di acquisti per i quali nessun apporto è stato sicuramente dato dall'altro coniuge.

Conclusivamente il Collegio deve accogliere il primo motivo di ricorso, dichiarare assorbiti gli altri, cassare la sentenza impugnata e rinviare, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catania che provvederà a nuovo esame dei motivi di impugnazione, adeguandosi ai principi avanti enunciati.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma il 15 giugno 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 DIC. 2000.

(\*) ndr: così nel testo.



**Documento**

**Risultati**


 Ricerca » Cass. civ. Sez. I, 14 ... » Cass. civ. Sez. I, ... » Risultati  
 Navigazione » Cass. civ. Sez. I, 14 ...

[Aggiungi all'archivio](#)
**» Repertorio di Giurisprudenza**

Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15778


Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15778

Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15778

Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15778

Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15778

Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15778


**Documento**
[←](#) **Risultati** [→](#)

**Cass. civ. Sez. I, 14-12-2000, n. 15778**

Samperisi c. Ronsisvalle

**FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE)**

Non costituisce oggetto della comunione legale il bene immobile acquistato da uno dei coniugi, durante il matrimonio, con denaro proveniente da un terzo, in quanto in tale ipotesi si configura una donazione indiretta dell'immobile a favore solo ed esclusivamente del destinatario dell'elargizione della somma di danaro.

**FONTI**

 Vita Notar., 2001, 1235 nota di BUSANI  
 Riv. Notar., 2002, 1469 nota di SCOTTI

**Documento**
[←](#) **Risultati** [→](#)
**» Pagina principale**
[» Massime](#)
[» Orientamenti di giurisprudenza](#)
[» Bibliografia](#)
**Ricerche Multiple**
[» Ricerca su tutte le opere](#)
[» Ricerca per voci di classificazione](#)
**» Newsletter**

CREDITS

[Documenti archiviati](#) [Documenti annotati](#) [Ricerche Effettuate](#) [Opere:](#)
[Repertorio di Giurisprudenza](#)

 Ricerca » Cass. civ. Sez. I, 14 ... » Cass. civ. Sez. I, ... » Risultati  
 Navigazione » Cass. civ. Sez. I, 14 ...

[Aggiungi all'archivio](#)
**» Repertorio di Giurisprudenza**

Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15778

Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15778

Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15778

Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15778

Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15778

Cass. civ. Sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15778

**Documento**
**Risultati**

**Cass. civ. Sez. I, 14-12-2000, n. 15778**

Samperisi c. Ronsisvalle

**FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE)**

Nell'ipotesi in cui un soggetto abbia erogato il danaro per l'acquisto di un immobile in capo al proprio figlio, si deve distinguere il caso della donazione diretta del danaro, in cui oggetto della liberalità rimane quest'ultimo, da quello in cui il danaro sia fornito quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale secondo caso, il collegamento tra l'elargizione del danaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dell'immobile stesso e non già del danaro impiegato per il suo acquisto. Ne consegue che, in tale ipotesi, il bene acquisito successivamente al matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale è compreso tra quelli esclusi da detto regime, ai sensi dell'art. 179, lett. b, c.c., senza che sia necessario che il comportamento del donante si articoli in attività tipiche, essendo, invece, sufficiente la dimostrazione del collegamento tra il negozio - mezzo con l'arricchimento di uno dei coniugi per lo spirito di liberalità.

**FONTI**

Giust. Civ., 2001, I, 335

Dir. Famiglia, 2001, 938 nota di CURTI

Arch. Locazioni, 2001, 408

Contratti, 2001, 113 nota di CARNEVALI

Corriere Giur., 2001, 5, 645 nota di RIMINI

Famiglia e Diritto, 2001, 136 nota di CIANCI

Nuova Giur. Civ., 2001, I, 270 nota di FINELLI


**Documento**
**Risultati**

CREDITS